



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

**REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
NAVETTA PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA**

PER CUI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Premesso che il 31/12/2014 è scaduta la concessione temporanea per il "servizio di mobilità interna del Parco Archeologico di Segesta, navetta collegamento piazzale posto ristoro - Teatro antico";

L'Arch. Sergio Aguglia, nella qualità di Direttore del Parco Archeologico di Segesta, intende affidare a terzi il compito di gestire in concessione, per un periodo di tempo limitato, il "servizio di mobilità interna del Parco Archeologico di Segesta, navetta collegamento piazzale posto ristoro - Teatro antico";

La ditta accetta tale gestione senza alcuna riserva alle condizioni riportate nel presente regolamento e negli atti da esso richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati;

Art. 2 – VALORE DEL SERVIZIO

Poiché da stime fatte, con riferimento all'ultimo triennio, il Parco Archeologico di Segesta ha un flusso annuo medio di visitatori pari a 305.000 unità;

Stimato che circa il sessanta per cento ha usufruito del servizio navetta, il valore annuo presunto della concessione in oggetto, costituito dal canone fisso annuo, stabilito in € 8.000,00, e dal canone variabile presunto, pari al 7% dei proventi derivanti dalla vendita biglietti, che in base alle stime sopra indicate, si presume sia circa € 19.215,00, il valore totale stimato ammonta a € 27.215,00.

Art 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di che trattasi decorrerà dalla data di effettiva attivazione, e **terminerà inderogabilmente alla data dell'attivazione**, da parte del nuovo concessionario aggiudicatario della gara per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'Art. 117 D.Lgs. n.42/2004 Siti provincia di Trapani, **dello stesso servizio**.

In ogni caso, qualora tale attivazione non avvenisse nei prossimi mesi, **la concessione temporanea per il servizio di che trattasi avrà la durata di anni uno dalla data di effettiva attivazione**.

Art. 4 - TARIFFE

Il compenso per la ditta concessionaria del servizio di cui al presente regolamento è costituito dagli introiti derivanti dall'incasso del biglietto per il servizio navetta, costo che è **invariabilmente fissato in € 1,50 (unoecinquanta)** comprendente sia la corsa di andata sia di ritorno, decurtati da quanto dovuto all'Amministrazione Regionale quale canone concessorio così come stabilito nel presente regolamento.

Art. 4 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA REGIONE

Il gestore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Regionale una quota trimestrale fissa anticipata, di **€ 2.000,00 (duemila/00)**, corrispondente a frazioni di un canone annuo pari ad € 8.000,00 (otto/00) così come calcolato dal competente Ufficio del Genio Civile di Trapani, ed una percentuale



sugli incassi complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti, **pari al 7%, maggiorato della percentuale offerta al rialzo in sede di gara.**

Il gestore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Regionale le somme di cui al precedente punto, riguardo al canone fisso anticipato, **entro e non oltre il decimo giorno** del trimestre di riferimento, riguardo la quota variabile entro il **decimo giorno** dalla conclusione del periodo di riferimento, **con versamenti alla Cassa Regionale sul capitolo in entrata della Regione Siciliana n° 1901 capo 14.**

Il gestore **entro giorni cinque** dal versamento, dovrà inviare al Parco copia della quietanza di versamento con allegata dichiarazione attestante gli incassi relativi al periodo di riferimento.

Il Parco potrà effettuare controlli su tutta la documentazione contabile, a verifica degli incassi.

Art. 5 - RESPONSABILITA'

1. Per tutta la durata della concessione, l'Amministrazione Regionale sarà tenuta indenne e sollevata dal concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, nei confronti di terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose.

2. Il gestore del servizio deve prestare garanzia assicurativa relativa ai mezzi impiegati, a copertura dei rischi per responsabilità civile per danni verso terzi (RCT) con un massimale minimo pari ad €1.000.000,00.

Copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo deve essere presentata al Parco prima dell'effettiva attivazione del servizio, ed in ogni caso allegata all'atto concessorio.

3. In caso di inadempienza alla suddetta prescrizione è facoltà del Parco risolvere immediatamente e senza obbligo di preavviso il contratto di concessione.

Art. 6- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NAVETTA

1. Il servizio di navetta sarà effettuato **tutti i giorni compreso sabato domenica e festivi, in cui il Parco è aperto al pubblico**, nel percorso stradale compreso tra il piazzale del posto di ristoro e il piazzale Agorà.

2. Il servizio di navetta sarà effettuato con mezzi propri del concessionario, il programma dovrà prevedere corse **ogni trenta minuti**, salvo l'assenza di passeggeri.

4. La frequenza delle corse indicata nei commi precedenti individua gli intervalli massimi praticabili, è facoltà del gestore stabilire corse ad intervalli di tempo inferiori, qualora se ne ravvisasse la necessità.

5. Al passeggero della navetta, **dovrà obbligatoriamente** essere rilasciato apposito titolo di viaggio, composto **da una matrice e due tagliandi**, uno per il passeggero e uno che dovrà essere consegnato al personale del parco in servizio al "Tx";

Art. 7 – PERSONALE E AUTOMEZZI

Il gestore dovrà disporre, in proprio o tramite propri associati, dalla data di attivazione del servizio, di personale nella misura necessaria per il corretto espletamento del servizio navetta di cui all'articolo precedente, tenendo presente quanto segue:

- Il gestore dovrà essere in regola con la normativa sul trasporto pubblico di cui al D.M. 20/12/91 n° 448 e L.R. 37/98 e successive modifiche e integrazioni;
- al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente conducenti dotati di idonea patente e certificato di abilitazione professionale, nonché gli autoveicoli collaudati per il servizio medesimo;
- per l'esercizio del servizio di navetta il gestore utilizzerà **un proprio automezzo, dotato di circa N°40 posti a sedere, che dovrà preventivamente ed insindacabilmente essere ritenuto idoneo dalla Direzione del Parco;**
- il gestore, prima dell'attivazione del servizio dovrà formalmente produrre al Parco idonea documentazione attestante i requisiti sopra richiesti, riguardanti sia il personale sia i mezzi impiegati;
- al gestore faranno carico tutte le spese di gestione dell'automezzo (manutenzione, bollo, assicurazione, revisione ecc.);



- gli automezzi che la ditta appaltatrice utilizzerà, per il corretto espletamento del servizio dovranno essere mantenuti in buono stato di pulizia, manutenzione e decoro.

Il gestore con la sottoscrizione della convenzione-contratto, dichiara che per il personale utilizzato nel servizio, saranno osservati tutti gli obblighi di legge, sollevando l'Amministrazione Regionale ed i suoi dipendenti, da ogni e qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi e mantenendo lo stesso ente estraneo ai rapporti che possono intercorrere tra il gestore ed il personale da esso adibito al servizio.

Il gestore dichiara di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, in particolare, dichiara di aver ottemperato alla formazione-informazione dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte e di aver ottemperato all'istituzione della sorveglianza sanitaria.

Art. 8 – SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto, pena la nullità della concessione di che trattasi.

Art. 9 - CONTROLLO E VIGILANZA

Il materiale rotabile adibito al servizio potrà essere sottoposto a visita per accertare i requisiti richiesti per il tipo di servizio e per il percorso da effettuare. Tale accertamento sarà effettuato per il tramite della polizia municipale e/o funzionari della Polizia Stradale, il Parco può provvedere alla verifica dell'effettivo rilascio dei titoli di viaggio da parte del gestore tramite il proprio personale di custodia.

Art. 10 - OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DEL GESTORE

La velocità massima degli automezzi, visto la particolare condizione dei luoghi deve essere mantenuta entro il limite di **trenta chilometri orari**, ed in ogni caso nei limiti della sicurezza del servizio svolto e dell'incolumità pubblica.

Il gestore è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica, con comunicazione sottoscritta inviata via FAX o mail al Parco, di tutti gli incidenti verificatisi come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato.

E' tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Parco di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.

Il personale di quest'Amministrazione durante lo svolgimento del proprio servizio ha libero accesso ai mezzi del concessionario.

Ogni modifica importante apportata agli automezzi in servizio pubblico, dovrà essere comunicata al Parco ed alla Direzione provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i quali possono anche disporre che il veicolo sia sottoposto a nuovo collaudo; il nuovo collaudo è necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti - viaggiatori.

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre alle norme specificate nel presente regolamento, il gestore ha l'obbligo di osservare le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.


In particolare, inoltre:

- il servizio deve essere effettuato in osservanza delle norme contenute nel codice della strada e relativo regolamento di attuazione in vigore;
- sugli automezzi non dovrà tollerarsi un carico superiore al massimo fissato nelle rispettive carte di circolazione;
- il gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche;

Il gestore è tenuto ad attenersi immediatamente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate in sensi delle disposizioni in vigore, legislative o di circolari, in materia di trasporti di persone.

Art. 12 - SERVIZI SPECIALI E OCCASIONALI

Il Parco potrà richiedere, compatibilmente con la disponibilità contrattuale di mezzi e persone e con le normali esigenze dei servizi di capitolato, l'espletamento di servizi di trasporto speciali e occasionali.



I compensi spettanti al gestore per l'esecuzione di tali servizi, qualora non sia prevista la normale bigliettazione, saranno stabiliti di volta in volta d'accordo fra le parti.

Art. 13 - CARATTERE DEI SERVIZI

Il servizio di trasporto oggetto del presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti "Servizio pubblico essenziale" e per nessun motivo dovrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

Per il caso di sciopero trova applicazione la legge 12.06.1990 n. 146.

Art. 14 - PENALITÀ

Nel caso d'ingiustificato mancato espletamento del servizio affidato e regolato dal presente capitolato sarà applicata, per ogni giorno di mancato servizio, una penale di € 100,00, fermo restando l'obbligo di ripristinare la normalità.

Qualora il servizio di cui al comma precedente non sia svolto per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali, continui e consecutivi, il Parco si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il mancato pagamento del canone, e l'omessa presentazione della quietanza e relativa dichiarazione, nei termini previsti di cui all'art. 4 determinerà le seguenti penali:

- euro 50,00 al giorno per i primi 15 giorni;
- euro 100,00 al giorno per i successivi 15;
- il mancato pagamento non motivato, oltre il termine citato, di quanto dovuto per il trimestre di riferimento, comporterà la possibilità, da parte del Parco di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto in essere, e l'introitazione della garanzia fidejussoria fino alla copertura del danno, ivi comprese le spese accessorie a giudizio.

Art. 15 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di concessione, oltre alle garanzie assicurative espressamente previste negli articoli precedenti, il gestore prima dell'attivazione del servizio dovrà produrre polizza di cauzione definitiva, pari ad almeno il 10% del valore stimato del contratto che ammonta per anni quattro ad €. 108.860,00 (centottomilaottocentosessanta/00), che prevede l'escussione immediata per inadempienze contrattuali, - polizza fidejussoria prima richiesta -, valida per tutta la durata del contratto.

Art. 16 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Parco si riserva di revocare in qualsiasi momento la concessione in caso di reiterata inosservanza alle disposizioni di cui alla convenzione-contratto, previo esperimento di apposita procedura che prevede la diffida all'osservanza delle disposizioni di cui alla convenzione-contratto, la comunicazione scritta al gestore della presa d'atto dell'eventuale continuazione dell'inosservanza, senza che il gestore possa accampare pretese di risarcimento danni o indennizzi di sorta.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della concessione sarà devoluta al competente Foro di Trapani, con esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 18 - NORME FINALI

Qualora ne ricorrano i presupposti, si prevede la possibilità di effettuare la ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 75 comma 5 d) del D.L.vo 163/2006.

Il Parco, ai sensi del D.LGs 263/200, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

